



L'OPERATIVITA' DELL'ENTE LOCALE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: Le Centrali di Committenza

Torino, 12 maggio 2017

Dott. Piercarlo Bausola

CENTRALI DI COMMITTENZA



Uno dei maggiori elementi di novità del nuovo codice è costituito **dal sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti**, che passa attraverso la professionalizzazione degli “addetti” alla gestione delle procedure di appalto.

L'intento del legislatore è:

- ✓ **assicurare la razionalizzazione delle procedure di spesa**
- ✓ **il contenimento dei tempi**
- ✓ **la verificabilità dei flussi di spesa**

da realizzare attraverso i criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti.

Quindi l'obiettivo è evidentemente unico: **RIDURRE / RAZIONALIZZARE LA SPESA.**

Le Centrali di Committenza



- Ottenere risparmi sulla spesa;
- Ottimizzare le procedure pubbliche di approvvigionamento;
- Esternalizzare processi *no core*;
- Ottenere economie di scala;

D.lgs 12/05/2006, n. 163 Il Codice Appalti (*Direttiva 24/2014/UE*)

IL VECCHIO ART 33 comma 3-bis

I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia **affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza** l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

In alternativa, gli stessi Comuni **possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento**, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Riformulazione del comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti



Il decreto legge n. 66/2014, convertito con la legge n. 89/2014

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56.

In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

Delega delle stazioni appaltanti attraverso lo strumento del convenzionamento (art. 33, comma 3° , Codice)



Esempio tipico di convenzionamento sono le [c.d. convenzioni CONSIP](#), (regolate dall'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),

in base alle quali anche amministrazioni diverse da quelle statali (compresi quindi gli Enti Locali) [possono procedere all'acquisto di beni e servizi ricorrendo alle convenzioni stipulate da Consip Spa](#) ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

La legittimità costituzionale di tali meccanismi, nella loro applicazione ad apparati non statali e, in particolare, agli enti locali, è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale, nelle sentenze 15 novembre 2004 n. 345 e 14 novembre 2005 n. 417, con specifico accento sulla facoltatività dell'adesione

DEFINIZIONI

ART. 3 Comma 2:

- **Lettera i) «CENTRALI DI COMMITTENZA»**, un' amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie .
- **Lettera l) «ATTIVITA' DI CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE»**, le attività svolte su base permanente riguardanti : 1) L'acquisizione di forniture e servizi destinati a stazioni appaltanti 2) L'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori , forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti
- **Lettera m) «ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIE»** le attività consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza .
- **Lettera n) «SOGGETTO AGGREGATORE»** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9 c. 1 del D.L. 24/04/2014 n. 66.
- **Lettera o) «STAZIONE APPALTANTE»** le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f), gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g).

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

L'art. 37 del Codice

“Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze”

«**Comma 1.** Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, **le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.»**



Il primo comma del presente articolo stabilisce innanzitutto **l'ambito soggettivo** della norma evidenziando che la stessa si applica alle stazioni appaltanti, che vengono definite all'art. 3 lett. o) del Codice ove si recita: «*stazione appaltante*», *le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g).*

L'art. 37 del Codice

“Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze”

«**Comma 2.** Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, **le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.** In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice»



Il secondo comma, del presente articolo, regola l'ipotesi in cui ci si trovi a dover espletare **acquisti per soglie superiori a quelle indicate nel primo comma:** forniture e servizi superiori a €. 40.000,00, ma inferiori alla soglia prevista dall'art. 35 (€. 209.000,00), lavori di **manutenzione ordinaria** superiori all'importo di €, 150.000,00 e inferiori a €. 1.000.000,00.

In tal caso, essendo necessaria come detto nel primo comma la qualificazione, occorre che la stazione appaltante sia qualificata, dopo di che la stessa procederà:

- 1. mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ;**
- 2. nel caso in cui detti strumenti non siano disponibili ovvero non siano disponibili per la singola categoria merceologica oggetto di acquisto, la stazione appaltante può ricorrere ad una centrale di committenza, può aggregarsi con altre stazioni appaltanti aventi tale disponibilità, ovvero può ricorrere alla procedura ordinaria.**

L'art. 37 del Codice

“Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze”

«**Comma 4.** Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56.»



In questo comma sostanzialmente si stabiliscono, in riforma di [quanto indicato nell'articolo 33 dell'abrogato D. lgs. 163/2006, le modalità attraverso cui un comune non capoluogo può effettuare acquisti.](#)

Dalla dicitura della norma sembra chiaro che tali tipologie di stazioni appaltanti possono effettuare acquisti solo con le modalità indicate in detto comma. Il riferimento al 1° e 2° comma (primo periodo), si intende come richiamo al rispetto delle limitazioni ivi stabilite che il comune non capoluogo dovrà osservare con le forme aggregative indicate nel comma in esame.

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50



A partire dal DL n. 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014, il quadro normativo degli obblighi di acquisto centralizzati da parte dei Comuni è in continua evoluzione.

Il decreto legge n. 66/2014, convertito con la legge n. 89/2014

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni.

In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto **aggregatore** di riferimento.

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50



Il quadro delineato nel nuovo Codice Appalti, prevede quali attori del sistema degli acquisti tre soggetti:

- le stazioni appaltanti qualificate
- le stazioni appaltanti non qualificate
- i comuni non capoluogo

In funzione dell'appartenenza ad una delle tre categorie, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'acquisto di beni, servizi e lavori con le modalità previste dal Codice, sia per il sotto soglia (art. 36) sia per il sopra soglia (artt. 37 e 38).

Dalla lettura dell' articolato, si riassumono di seguito le ipotesi operative che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di proseguire nella loro attività contrattuale.

STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE

Obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, siano essi:

a) senza apertura del confronto competitivo (Convenzioni quadro stipulate da Consip o dai soggetti aggregatori, accordi quadro stipulati da centrali di committenza, mercato elettronico a catalogo)

b) con confronto competitivo (accordi quadro stipulati da centrali di committenza con riapertura confronto competitivo, sistema dinamico realizzato sempre da centrali di committenza, mercato elettronico con Richiesta d'Offerta)

In caso di indisponibilità degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza, anche in relazione alla singola classe merceologica, procedono con le modalità di seguito illustrate, in virtù del valore dell'affidamento.

STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE

- a) **per importi inferiori a € 40.000**, in acquisizione diretta ed autonoma , con le seguenti modalità (art. 36 comma 2 lett.a)
- a1) per forniture e servizi mediante affidamento diretto adeguatamente motivato
 - a2) per i lavori in amministrazione diretta
- b) **per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e di importo inferiore a € 150.000 per i lavori e per gli acquisti di forniture e servizi di importo pari e superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000**, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori, nel rispetto del principio della rotazione e pubblicazione dell'esito della procedura ed elenco soggetti invitati (art. 36 comma 2 lett.b)
- c) **per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a € 150.000 e inferiore a 1 milione**, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori, nel rispetto del principio della rotazione e pubblicazione dell'esito della procedura ed elenco soggetti invitati (art. 36 comma 2 lett.c)
- d) **per affidamenti superiori alle soglie** di cui alle lettere a, b e c, mediante ricorso alle procedure ordinarie (prioritariamente aperte o ristrette) (procedure previste art. 59 e con modalità di cui articoli 60-65)

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50



Modalità di acquisizioni lavori servizi e forniture (art. 36)

In pratica:

Il nuovo Codice prevede quattro distinte modalità di espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi a seconda dei diversi importi posti a base di gara.

La prima modalità riguarda l'acquisizione di lavori, beni e servizi per importi pari o inferiori a 1.000,00 euro + Iva; in questo caso il RUP può procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza particolari formalità.

La seconda modalità riguarda l'acquisizione di lavori, beni e servizi per importi superiori a 1.000,00 euro + Iva e inferiori a 40.000,00 euro + Iva; in questo caso il RUP può procedere attraverso affidamento diretto utilizzando il Mercato Elettronico o Albi Fornitori fiduciari costituiti a norma di legge ovvero per lavori fino a 150.000,00 + Iva mediante procedura negoziata semplificata con invito ad almeno cinque operatori.

Modalità di acquisizioni lavori servizi e forniture (art. 36)

La terza modalità riguarda l'acquisizione di beni e servizi fino alla soglia europea pari a 209.000,00 euro (750.000,00 euro per i servizi sociali) e l'acquisizione di lavori fino a 1.000.000,00 euro; in questo caso il RUP potrà procedere all'espletamento di una procedura negoziata semplificata, invitando rispettivamente un numero minimo di cinque operatori (beni e servizi) o dieci operatori (lavori), utilizzando obbligatoriamente una piattaforma telematica centralizzata. Si precisa che, terminato il regime transitorio, potranno ricorrere a questa modalità di conferimento esclusivamente i Comuni non capoluogo che abbiano ottenuto dall'ANAC la qualificazione ad operare come Stazione Appaltante.

La quarta modalità riguarda le procedure ordinarie, obbligatorie per importi superiori alla soglia europea per beni e servizi e per importi superiori a 1.000.000,00 euro per i lavori; in questo caso il RUP dovrà necessariamente operare avvalendosi di un Centrale di Committenza nelle forme individuate all'art. 37, comma 4.

STAZIONI APPALTANTI NON QUALIFICATE

1. possono procedere direttamente ed autonomamente:

- a) per **beni e servizi** di importo **inferiore a € 40.000**, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato (combinato art. 37 c. 1 e 36 c. 2 lett.a)
- b) per i **lavori** di importo **inferiore a 40.000**, in amministrazione diretta (combinato art. 37 c. 1 e 36 c. 2 lett.a)
- c) per i **lavori** di importo pari o **superiore a 40.000 e fino a 150.000**, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori, nel rispetto del principio della rotazione e pubblicazione dell'esito della procedura ed elenco soggetti invitati (combinato art. 37 c. 1 e 36 c. 2 lett.b)

2. Per **importi superiori**, procedono ricorrendo a una **centrale di committenza** ovvero mediante **aggregazione** con una o più stazioni appaltanti qualificate (art. 37, comma 3)

COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

1. possono procedere direttamente ed autonomamente (combinato disposto art. 37 c. 4 e c.1 , art. 36 comma 2 lettere a e b)

a) Per **beni e servizi** di importo **inferiore a €. 40.000**, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

b) per i **lavori** di importo **inferiore a 40.000**, in amministrazione diretta ;

c) per i **lavori** di importo pari o **superiore a 40.000 e fino a 150.000**, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori, nel rispetto del principio della rotazione e pubblicazione dell'esito della procedura ed elenco soggetti invitati

Fermo restando quanto sopra indicato, in tutti gli altri casi procedono secondo le modalità di seguito riportate (art. 37 c. 4) :

a)ricorrendo a centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati

b)mediante- Unioni di comuni costituite e qualificate come Centrali di Committenza

c)mediante Associazioni o Consorzi di comuni, costituiti e qualificati come Centrali di Committenza

d)con ricorso alla Stazione unica appaltante di area vasta

Le Centrali di Committenza devono :

- Aggiudicare appalti
- Stipulare contratti
- Stipulare accordi quadro
- Gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercato elettronico
- Svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali e stazioni appaltanti

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50



Art. 38 - "Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza"

«**Comma 1.** Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, **è istituito presso l'ANAC**, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. **La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.** Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui art.9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n. 89.»



costituisce la grande novità del nuovo codice; rappresenta lo strumento attraverso il quale le stazioni appaltanti potranno dimostrare la loro professionalità, la capacità di fare acquisiti, con l'evidente conseguenza che anche tra le stesse si creeranno forme di concorrenza proprio in ragione della professionalità acquisita.

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Art. 38 - La qualificazione



Art. 38 requisiti di qualificazione

Il secondo periodo della norma evidenzia che la qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce di importo.

La struttura della qualificazione, viene conseguita sulla base di elementi soggettivi ed oggettivi.

Sono Soggettivi i seguenti elementi :

- Ambiti di attività della stazione appaltante
- Bacino territoriale (di incidenza)

Sono Oggettivi i seguenti elementi :

- Tipologia del contratto
- Complessità di Contratto
- Fascia di importo

Il Comma 3 dello stesso articolo afferma che: *“La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:*

- a) capacità di programmazione e progettazione;*
- b) capacità di affidamento;*
- c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.*

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50



Art. 38 requisiti di qualificazione

REQUISITI DI CUI AL COMMA 3 INDIVIDUATI SULLA BASE DEI SEGUENTI PARAMETRI

a) requisiti di base, quali:

- *strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;*
- *presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;*
- *sistema di formazione ed aggiornamento del personale;*
- *numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;*
- *rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;*

Art. 38 requisiti di qualificazione

b) requisiti premianti, quali:

- *valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;*
- *presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;*
- *disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;*
- *livello di soccombenza nel contenzioso;*
- *applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.*

Art. 38 requisiti di qualificazione

L'art. 38 prevede l'istituzione dell'elenco, presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, per la cui iscrizione il Codice rinvia a successivi provvedimenti.

Occorre rilevare che, per espressa previsione dell'art. 216, co. 10 del Nuovo Codice, «fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe Possesso del codice AUSA

Modello organizzativo per l'affidamento del contratto



La *centrale di committenza* trova la sua fonte normativa nell'art. 3, comma 34, del D.lgs n. 163/2006.

Infatti, il legislatore del 2006, recependo alcuni indirizzi comunitari, ha voluto introdurre una figura che potesse coordinare le procedure di appalto nel magmatico mondo della pubblica amministrazione o, addirittura, provvedere all'acquisto di beni e servizi per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.

In effetti, il Codice ha previsto due figure tipiche definendole ambedue "amministrazione aggiudicatrice".

Ma, mentre la prima acquista beni e servizi per conto di altre pubbliche amministrazioni, ponendo in essere quindi dei veri e propri contratti, la seconda invece si ferma all'aggiudica delle procedure di appalto - quindi anche lavori pubblici - anch'essi destinati ad altri soggetti della P.A..

Modello organizzativo per l'affidamento del contratto



Riguardo invece ai *soggetti aggregatori* previsti dall'art. 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006, è stata una determinazione Anac ha definirli quali forme più evolute di centrali di committenza in quanto soggetti “qualificati” ed “abilitati” (dalla legge ovvero da un atto amministrativo dell'Anac) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per altri enti ,che decidono di avvalersene (ANAC - *determinazione n. 3 del 25.02.2015*).

Modello organizzativo per l'affidamento del contratto



Il modello organizzativo a seconda delle autonome scelte degli enti aderenti sarebbe così costituito:

- A. Il Responsabile della centrale di committenza è il funzionario responsabile **dell'ufficio comune** (ufficio unico) *ovvero* il responsabile **dell'ufficio delegato** (delega di funzioni).
- B. **Il Responsabile unico del procedimento (RUP)** di affidamento di un contratto pubblico sarà il funzionario apicale del Comune proponente l'appalto di lavori, servizi e forniture.
- C. Le attività di gara vengono espletate dai singoli funzionari/dipendenti dell'ufficio comune ovvero dell'ufficio delegato.

Modello organizzativo per l'affidamento del contratto



Modello gestionale

Fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (D.lgs n.163/2006):

- a) *Fase della programmazione*
- b) *Fase della gestione della gara*
- c) *Fase della esecuzione del contratto*

Modello organizzativo per l'affidamento del contratto



a) Fase della programmazione

Adempimenti	Comune aderente	Centrale di Committenza
Programmazione dei lavori pubblici, forniture e servizi	X	
Individuazione del RUP per ogni intervento	X	
Acquisizione CUP	X	
Affidamento incarichi per progettazioni lavori, servizi, forniture	X	
Validazione progetti	X	
Approvazione progetti	X	
Indicazione offerenti da invitare	X	
Determina a contrarre (prenotazione impegno di spesa)	X	

Modello organizzativo per l'affidamento del contratto



b) Fase della gestione della gara

Adempimenti	Comune aderente	Centrale di Committenza
Richiesta C.I.G.		X
Predisposizione, bandi di gare, lettere d'invito		X
Organizzazione Calendario e sedute di gare		X
Nomina commissione giudicatrice		X
Supporto procedure gara		X
Verbale aggiudica provvisoria		X
Determina aggiudica definitiva		X

Modello organizzativo per l'affidamento del contratto



c) Fase della esecuzione del contratto

Adempimenti	Comune aderente	Centrale di Committenza
Presenza d'atto dell'aggiudica definitiva (determina impegno di spesa)	X	
Stipulazione contratto	X	
Esecuzione del contratto, collaudo	X	
Trasparenza, pubblicità nel sito internet della stazione appaltante		X

Modello organizzativo per l'affidamento del contratto



Nomina del RUP

- Il RUP è **nominato con atto formale** del soggetto responsabile (di livello apicale) dell'unità organizzativa, viene individuato **tra i dipendenti** di ruolo che fanno parte della stessa unità e deve essere in possesso delle **competenze professionali adeguate** ai compiti per cui è nominato. **Nel caso di carenza accertata** nell'organico per tale ruolo, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio oppure a soggetti selezionati con le procedure di cui al Codice.

Modello organizzativo per l'affidamento del contratto



- Nel caso di appalti complessi, il Rup propone in conferimento di **incarichi a supporto** che possono essere affidati anche a soggetti esterni dotati di polizze assicurative.
- Le centrali di committenza designano un Rup per le attività di propria competenza.
- Il Rup, nell'esercizio delle sue funzioni è qualificabile come un **pubblico ufficiale** e le funzioni non possono essere assunte da personale che versa nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del Codice (conflitto di interessi). Il ruolo di Rup è incompatibile con le funzioni di commissario di gara.

Modello organizzativo per l'affidamento del contratto



Compiti del RUP

Compiti individuati dal **Codice**:

- formulazione di **proposte per il piano triennale** dei lavori pubblici;
- **controllo** delle fasi di **attuazione** degli interventi e delle procedure;
- segnalazione di **disfunzioni e ritardi**;
- accertamento della disponibilità di aree e immobili;
- **sorveglianza della gestione economica** dell'intervento;
- **propone** all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un **accordo di programma**;
- **propone** l'indizione della **conferenza di servizi**;
- verifica il **rispetto delle prescrizioni** contrattuali nelle concessioni.

Le **linee guida n. 3 dell'ANAC** individuano le seguenti ulteriori attività tra i compiti del RUP:

- **coordinamento studi preliminari** propedeutici alla progettazione;
- **attivazione delle procedure** di variante urbanistica;
- **certificazione**, nell'ambito di lavori di particolare rilevanza architettonica, ambientale, paesaggistica, storico artistica, l'utilizzo di materiali, processi innovativi, esecuzioni con particolari difficoltà, necessità di dotazioni impiantistiche, eventuale necessità di un progetto elaborato in forma complessa;
- **definizione indirizzi per la progettazione**, obiettivi e strategie operative;

- **valutazione del fabbisogno** di tecnici in relazione alle disponibilità interne dell'amministrazione;
- **coordinamento** delle fasi di predisposizione dei vari livelli progettuali e verifica dei relativi contenuti;
- **sottoscrizione del verbale di validazione** a seguito della verifica del progetto;
- valutazione dell'eventuale divisione in lotti degli interventi;
- presentazione di **proposte** sui sistemi di affidamento dei lavori, criterio di aggiudicazione;
- **convocazione e coordinamento** delle attività relative alle procedure ristrette e al dialogo competitivo;

- **predisposizione della richiesta** all'amministrazione **di nomina** della commissione di gara o richiesta all'AMAC di candidati;
- attivazione dell'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- accertamento e certificazione delle eventuali **situazioni di carenza di organico**;
- raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC degli **elementi relativi agli interventi**;
- **raccolta di dati e informazioni** relativi agli interventi di sua competenza e collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione per i necessari adempimenti.